

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

IV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

	PAG.		PAG.
INDICE			
Congedo:		SPATARO, <i>Relatore</i>	36, 37
PRESIDENTE	32	STUANI	36
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		GIROLAMI	36
Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini. (80).	32	PACATI	36
PRESIDENTE	32	GOTELLI ANGELA	36
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	36, 37, 38
Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazioni di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944. (102).	32	VICENTINI	37
PRESIDENTE	32, 34, 35	AMENDOLA PIETRO	37
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	33, 34, 35	SULLO	38, 39
AMENDOLA PIETRO, <i>Relatore</i>	33	TERRANOVA RAFFAELE	38
PERLINGIERI	33	PERLINGIERI	38
PACATI	33	FERRARESE	38
GIROLAMI	33		
RICCIO	33, 34, 35	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
TERRANOVA RAFFAELE	34	Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia. (131).	39
TERRANOVA CORRADO	34	PRESIDENTE	39, 40
BERNARDINETTI	34, 35	BONTADE MARGHERITA, <i>Relatore</i>	39
BONTADE MARGHERITA	34, 35		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria e Abruzzi. (109).	36	Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948. (204).	40
PRESIDENTE	36, 38, 39	PRESIDENTE	40
		CARCATERRA, <i>Relatore</i>	40
		DE VITA	41
		DE MEO	41
		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	41
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	41

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

La seduta comincia alle 10.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

Sono presenti:

Amendola, Balbi, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Castelli Avolio, Cavinato, Cacciatore, Carcatera, Ceravolo, D'Amico, De Meo, De Vita, Ferrarese, Garlato, Ghislandi, Girolami, Gotelli Angela, Grammatico, Guariento, Invernizzi Gabriele, Longoni, Mannironi, Marconi, Mastino Gesumino, Matteucci, Negrari, Pacati, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Riccio Stefano, Spataro, Stuani, Sullo, Tambroni, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco, Vicentini e Walter.

Interviene anche alla seduta il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Camangi.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Notarianni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini. (80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al primo punto, il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini.

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Ricordo che il disegno di legge fu già discusso ed approvato negli articoli nella seduta del 5 ottobre. La Sottocommissione finanze e tesoro, dopo aver comunicato che è stata presentata — in osservanza all'articolo 81 della Costituzione — una nuova nota di variazione da parte del Governo al Parlamento, che specificamente indica la spesa contemplata in questo disegno di legge, ha proposto che l'articolo 2, approvato nel seguente testo: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici

la suddetta spesa », sia modificato, adottandosi la seguente nuova dizione:

« Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948 ».

Poiché il Regolamento della Camera consente che la Commissione riprenda in esame, per una modifica formale quale quella proposta, un articolo già approvato, prima della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge se non vi sono osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo proposto.

(*È approvato*).

Avverto che questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazioni di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944. (102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazioni di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944.

Avverto che anche per l'esame di questo disegno di legge (già approvato dalla settima Commissione del Senato, in sede deliberante) la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Ricordo che l'onorevole Amendola Pietro, relatore del presente disegno di legge, svolse la relazione nella seduta del 5 ottobre e che nel corso di quella seduta si esaurì anche la discussione generale.

Dobbiamo ora passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Pongo in discussione l'articolo 1:

« È autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, l'ulteriore spesa di lire 350.000.000 per provvedere, nei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a sensi del citato articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198 e successive integrazioni ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« È consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre località della provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilità tecnica di ricostruzione nella località danneggiata ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio rilevare che l'articolo 2 è stato aggiunto al testo ministeriale dalla Commissione del Senato. Ora il Ministero è del parere che l'articolo, così come formulato, non sia sufficientemente chiaro, in quanto il criterio che, a nostro avviso, dovrebbe adottarsi, sarebbe questo: che sia consentita la ricostruzione su un'area diversa da quella sulla quale esisteva l'edificio, solo quando si verifichi l'impossibilità tecnica di ricostruirvi. Questa prima eccezione, inoltre, dovrebbe essere limitata nell'ambito della stessa località; e solo ove si riscontrasse l'impossibilità tecnica di effettuare il trasferimento anche nell'ambito della stessa località, si potrebbe consentire il trasferimento in altra località dello stesso comune. Nel caso, infine, in cui nessuna località dello stesso comune fosse idonea tecnicamente per la ricostruzione, allora soltanto si dovrebbe consentire il trasferimento in altri comuni. Questo, evidentemente, per una ragione di opportunità, affinché non si consenta il capriccio di ricostruirsi un edificio dove meglio fa comodo.

AMENDOLA PIETRO, *Relatore*. Io non sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Mi sembra che vi siano ragioni psicologiche che giustifichino il fatto che il proprietario sia mal disposto a ricostruire nello stesso comune. Non capisco quale interesse possiamo avere a che si ricostruisca in quegli stessi comuni che sono sempre esposti a determinate calamità.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rilevo che è stata notata una tendenza ad effettuare le nuove costruzioni a Napoli, anziché nei comuni della provincia. Questa tendenza credo dovrebbe essere arginata, nei limiti del possibile.

Del resto, la dicitura dell'articolo 2 si presta ad una interpretazione equa, nel senso che il giorno in cui un proprietario chiede di trasferirsi a Napoli, gli si potrà dire: vediamo prima se nella località danneggiata sia possibile o no la ricostruzione.

In sostanza, per me è sufficiente che risulti in verbale questa interpretazione: prima di consentire il trasferimento in altro comune o in altra località, si deve accertare se nell'ambito della località di origine (intesa come contrada, frazione, rione, ecc.) esista la possibilità di ricostruire, sia pure in un'area diversa da quella su cui sorgeva precedentemente l'edificio.

PERLINGIERI. Io credo che sarebbe stato preferibile dire: « quando sia preventivamente accertata l'impossibilità di ricostruire nell'ambito del comune danneggiato ».

D'altra parte faccio rilevare che la discussione in merito non ha un carattere essenziale, in quanto vi è sempre il presupposto di un accertamento tecnico.

PACATI. Concordo sostanzialmente con quanto ha affermato l'onorevole Amendola e non ritengo che sia il caso di pensare a speculazioni: in fondo, si tratta di povera gente, ed è sufficiente evitare che si costruisca nella città, allo scopo di arginare il fenomeno dell'urbanesimo. Si potrebbe anche stabilire — a mio avviso — la clausola che è necessaria l'autorizzazione del Genio civile per la scelta dell'area.

Piuttosto, vorrei fare una seconda osservazione: nella precedente riunione si disse che sarebbe stato bene lasciare la possibilità a questa povera gente — appunto perché in condizioni tutt'altro che floride — di ricostruire anche solo col 50 per cento, che rappresenterebbe il contributo statale. Prego di tener conto anche di questo concetto.

GIROLAMI. Io credo che occorra l'intervento di un organo superiore — quale può essere, ad esempio, il Provveditorato — per giudicare se la ricostruzione sia, o meno, fuori della zona, in conformità di quello che avviene per la legge riguardante i danni di guerra.

Una volta evitato il pericolo dell'urbanesimo, mi sembra che impedire il trasferimento sarebbe una norma crudele, che non si dovrebbe adottare.

RICCIO. Ricordo che non è soltanto per questa spesa di 350 milioni che si sono avute difficoltà, ma anche per le somme precedentemente stanziare; risulta, infatti, che molti non hanno ricostruito, precisamente perché non hanno trovato il residuo 50 per cento. C'è un lungo carteggio anche col Ministero dei lavori pubblici, in cui sostenevamo questo punto; ma ci è stato risposto che bisognava modificare la legge.

Credo, quindi, che noi possiamo dare l'autorizzazione a costruire la metà dell'im-

mobile distrutto è spendere soltanto la quota a carico dello Stato. Questo sarebbe un primo emendamento che consentirebbe di metterci sul terreno pratico.

TERRANOVA RAFFAELE. Non credo che possa accogliersi la tesi di far costruire soltanto col sussidio dello Stato, perché noi creeremmo un grave precedente, dato che il concorso del 50 o del 70 per cento si trova in tutte le leggi che riguardano la ricostruzione di stabili danneggiati da eventi bellici o naturali.

Anch'io sono persuaso della grave necessità di tanta povera gente che non può ricostruire; anch'io, avendo girato tutte le zone terremotate del Mezzogiorno, ho constatato che chi aveva la possibilità di ottenere mutui ha ricostruito, ma chi doveva basarsi sui propri mezzi, non ha ancora potuto ricostruire la propria casa. Sono perfettamente cosciente di questo, ma non posso non rilevare il pericolo di creare un grave precedente, che potrebbe essere subito invocato per chiederne l'estensione a tutte le altre situazioni analoghe.

Con questo non è che io voglia escludere la possibilità di dare un altro sussidio a questa gente, perché oltre il 50 per cento, c'è anche il 10 per cento per il premio ed una ulteriore aggiunta di un 5 per cento. Ricordo inoltre che, in base ad altre leggi, come quella relativa ai bombardamenti, i comitati comunali fissano i prezzi. E spesso, quando un mattone costava 5 lire, noi del comitato comunale l'abbiamo calcolato 6 o 7 lire e il Genio civile è stato largo di comprensione. Io non voglio certo aiutare ad eludere le norme vigenti, ma desidero soltanto mettere in evidenza una situazione di fatto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che la questione sollevata dal collega Riccio sia abbastanza grave, per il precedente che costituirebbe. È evidente che, trattandosi di sussidio, questo deve essere sempre commisurato ad una percentuale sulla spesa che effettivamente si affronta.

Non possiamo arrivare a creare il precedente che si possa utilizzare solo il sussidio.

Del resto, mentre nella legge 261 è detto che l'ammissione al contributo è consentita solo a patto che il proprietario ricostruisca un fabbricato delle stesse dimensioni, dello stesso volume di quello distrutto, in questo particolare caso, siccome il contributo si fonda sulla legge 14 gennaio 1947, questa condizione non è posta.

Secondo me, è meglio non pregiudicare la questione.

RICCIO. Date le ragioni addotte dall'onorevole Sottosegretario, non insisto sulla mia proposta, per non creare un precedente.

TERRANOVA CORRADO. Proponrei di modificare l'articolo 2 nel senso di non prevedere alcuna limitazione, onde dare la possibilità di costruire dove si vuole.

BERNARDINETTI. Desidero insistere su questo punto: se consideriamo quelle categorie di persone che vivono solo di redditi di lavoro, io domando come potranno queste beneficiare del decreto che stiamo discutendo, non avendo a disposizione altri mezzi per integrare il sussidio del 50 per cento?

Propongo pertanto questo emendamento:

« Quando sia accertato che le condizioni economiche dei danneggiati risultino consistere solo in redditi di lavoro, i danneggiati stessi possono chiedere la ricostruzione con la sola quota versata dallo Stato ».

BONTADE MARGHERITA. Associandomi a quanto ha detto il collega Corrado Terranova, ritengo opportuna la soppressione della seconda parte dell'articolo 2, per il quale propongo il testo seguente:

« È consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre località della provincia, meno che nel capoluogo ».

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato un emendamento aggiuntivo dall'onorevole Riccio, del seguente tenore:

« Sono dichiarate valide, a tutti gli effetti giuridici, le domande presentate nel termine di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44, a condizione che i documenti richiesti dal successivo articolo 2 del medesimo decreto legislativo siano presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RICCIO. Farò un caso pratico: tutti i cittadini del comune di Terzigno hanno inoltrato le domande entro i termini prescritti, riservandosi di presentare i documenti. Le domande furono accolte e accettate con riserva; ma, in un secondo momento, interpretandosi restrittivamente l'articolo 2 del precedente decreto, si fece sapere loro che la pratica non era stata favorevolmente decisa.

Si verifica pertanto questa grave situazione di sperequazione: che tutti i cittadini

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

di un comune non potrebbero avere il sussidio. Dato che non vi è aggravio per l'Erario, non c'è nessuna ragione per non porre rimedio a questa situazione. Ecco la ragione del mio emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio rilevare che il problema affrontato dagli emendamenti Bernardinetti e Bontade è di una vastità enorme rispetto al provvedimento in esame, il quale è esclusivamente di ordine finanziario.

Non possiamo introdurre in questo provvedimento delle norme di portata così grave che incidono su tutta una legislazione vastissima e complessa riguardante i terremoti, le alluvioni, i danni di guerra, ecc. Tra l'altro, ritengo sia poco serio, legislativamente, introdurre queste norme nel provvedimento in esame.

Sono d'accordo che converrà esaminare a fondo questo argomento, ma non in questa sede.

Non ho nulla in contrario invece ad accettare l'emendamento Riccio: vorrei anzi ampliarne la portata, perché mi pare che, entrando in questo ordine di idee che ritengo giusto, il termine di tre mesi sia troppo ristretto.

BERNARDINETTI. Ritiro il mio emendamento, per le considerazioni esposte dall'onorevole Sottosegretario, ma faccio osservare che la povera gente non potrà godere i benefici di questo disegno di legge.

BONTADE MARGHERITA. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 2 su cui non sono state fatte osservazioni:

« È consentito ai proprietari danneggiati dalle eruzioni di ricostruire i propri immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre località della provincia ».

(È approvata).

Abbiamo ora l'emendamento Bontade Margherita, cui si associa l'onorevole Terranova Corrado, che abolisce la seconda parte dell'articolo, aggiungendo le parole: « meno che nel capoluogo ».

RICCIO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione perché tale emendamento aggiuntivo non sempre potrebbe trovare, nella situazione di fatto, una giusta e logica applicazione.

Abbiamo ad esempio San Giovanni a Teduccio che, pur essendo un centro a sé, è una frazione del comune di Napoli ed è separata da San Sebastiano al Vesuvio appena da una

strada: come si può proibire a questa povera gente di andare a ricostruire la propria casa a San Giovanni a Teduccio?

BONTADE MARGHERITA. Stando così le cose, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la rimanente parte dell'articolo nel testo presentato dal Governo:

« quando sia preventivamente accertata l'impossibilità tecnica di ricostruire nella località danneggiata ».

(È approvata).

Abbiamo ora il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Riccio, che è stato concordato dal proponente con il Sottosegretario per i lavori pubblici nella seguente nuova formulazione:

« Le ditte che hanno presentato la domanda per la concessione del sussidio a norma dell'articolo 1 del decreto legge 14 gennaio 1947, n. 44, per la riparazione e la ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dall'eruzione vesuviana del marzo 1944 possono presentare o integrare la documentazione a corredo della domanda stessa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo ai voti.

(È approvata).

RICCIO. Poiché nell'articolo 1 si parla, oltre che della concessione di sussidi, anche di esecuzione di lavori, vorrei mi si chiarisse se con questa formulazione ora approvata ci si riferisce anche all'esecuzione dei lavori.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio presente all'onorevole Riccio che questa è soltanto una legge finanziaria, con la quale si stanziava una certa somma e per la ricostruzione e per la concessione di sussidi: si tratta cioè di due finalità diverse.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni dipendenti dalla presente legge ».

In sostituzione di questo testo presentato dal Governo, la Sottocommissione finanze e tesoro — d'accordo con il Governo — propone il seguente altro testo:

« Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Esaurito così l'esame degli articoli, avverto che il disegno di legge sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria e Abruzzi. (109).

PRESIDENTE. Passiamo al punto successivo nell'ordine del giorno: discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria e Abruzzi ».

Avverto che anche per questo disegno di legge, come per il successivo, concernente provvidenze in dipendenza del nubifragio in Sicilia e per il terremoto nelle Puglie, la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Il Relatore, onorevole Spataro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SPATARO, *Relatore*. Abbiamo avuto durante l'estate una grave alluvione in Piemonte, in Liguria e negli Abruzzi. I danni sono stati ovunque notevoli. La cifra stanziata, è, come i colleghi sanno, di soli 300 milioni.

Io mi reputo pertanto in dovere di far presente alla Commissione l'opportunità di prendere una risoluzione fra le seguenti due possibilità che ci si presentano: o apportare un emendamento a questo disegno di legge per l'aumento della cifra indicata, o procedere all'approvazione di questo disegno di legge così come esso ci è stato presentato, invitando però in pari tempo il Ministro dei lavori pubblici a presentare un altro disegno di legge per un nuovo stanziamento, sia per integrare questa insufficientissima assegnazione, sia anche perché sono successivamente avvenute nuove alluvioni.

Pongo alla Commissione questa alternativa.

STUANI. Mi permetto di far rilevare che lo stanziamento proposto di 300 milioni, di fronte ad un danno già accertato di oltre 3 miliardi per il solo Piemonte, costituisce semplicemente un'irrisone, ed io non so dav-

vero con quali mezzi si potrà aiutare questa povera gente che ha subito danni tanto gravi.

Si discorre tanto del Sud e delle esigenze del Meridione; ma quando si determinano casi analoghi nel Nord e ci si regola in questa maniera, mi sembra per lo meno che non vi siano né coerenza né buon senso.

Mi associo quindi *toto corde* a quanto ha detto l'onorevole Relatore e propongo anch'io che si stabiliscano delle assegnazioni un po' più equilibrate, attraverso una modificazione di questo disegno di legge ed invitando il Ministro a trovare ulteriori somme sulle entrate straordinarie.

GIROLAMI. Mi pare che, trattandosi soltanto di interventi di carattere urgente per il pronto soccorso, la questione non rimanga preclusa.

PACATI. Ammettiamo che si arrivi in Piemonte a distribuire 180-200 milioni; di fronte ad un danno di 3 miliardi questi milioni si polverizzano, perché dal lato tecnico non bastano a nulla. Si tratta della distruzione di fabbricati e di poderi, di frane disastrose e quindi di perdita di terreno, danni che, all'epoca del disgelo, potranno notevolmente aggravarsi.

Bisogna quindi studiare qualche provvedimento di carattere sostanziale, altrimenti si viene ad una polverizzazione automatica delle modeste somme stanziato.

GOTELLI ANGELA. Faccio presente che in alcune regioni si sono verificati danni dopo il 24 settembre, ed il primo intervento è stato fatto stornando i pochissimi fondi destinati per la costruzione delle case ai senzatetto. Vi sono torrenti che minacciano gli abitati e gli stessi acquedotti. Occorre quindi far presente, non tanto al Ministero dei lavori pubblici, quanto a quello del tesoro, che realmente si tratta di una sproporzione paurosa tra l'entità dei danni ed i soccorsi.

SPATARO, *Relatore*. Penso che il Ministero dei lavori pubblici abbia già chiesto le necessarie somme al tesoro; quindi credo che noi facciamo un'opera utile, anche nei riguardi del Ministero dei lavori pubblici, emettendo un voto, affinché questa amministrazione possa insistere presso il tesoro per avere i fondi stessi.

C'è poi un altro problema: se cioè per quanto riguarda le altre regioni, alle quali l'attuale disegno di legge non fa riferimento, si possa adottare un emendamento estensivo, oppure se occorra attendere una nuova legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che si vada su un terreno non attinente alla materia in discus-

sione: qui si tratta di un puro e semplice provvedimento di ordine finanziario per consentire al Ministero dei lavori pubblici, attraverso questa disponibilità di fondi — che, in sostanza, è la reintegrazione di una voce di bilancio — di provvedere per quanto è necessario.

È bene chiarire che allo stato attuale della legislazione, in caso di calamità naturali, il Ministero dei lavori pubblici ha il compito esclusivamente del pronto soccorso, a norma dei decreti 9 dicembre 1926, n. 2389 e 12 aprile 1948, n. 1010, i quali riguardano soltanto la materia del pronto soccorso. Si tratta quindi di una materia ben delimitata. Posso anche esser d'accordo con i colleghi — e il Ministero da tempo si occupa del problema — che si debba cercare la possibilità di congegnare una legge che riguardi le calamità naturali in genere e quindi il conseguente intervento dello Stato, non solo ai fini del pronto soccorso, ma dal punto di vista del risarcimento dei danni, anche privati. Ma questo è un problema che assolutamente esula da questo disegno di legge.

Abbiamo, in sostanza, una serie di leggi organiche che attribuiscono al Ministero dei lavori pubblici il compito di intervenire a titolo di pronto soccorso entro determinati limiti; abbiamo un capitolo di bilancio nel quale sono stanziati i fondi occorrenti, e detto capitolo quest'anno, per un insieme di malaugurate circostanze, si è rapidissimamente prosciugato. Si è sentita allora la necessità di mettere a disposizione del Ministero ulteriori fondi, ma sempre per questi compiti fissati dalle leggi organiche.

Se domani il Parlamento emanerà una nuova legge organica che preveda fra i compiti del Ministero anche quello di intervenire a titolo di risarcimento dei danni, si potrà affrontare una discussione di questa natura. Questo è tanto vero che per alcune gravissime calamità nazionali si è dovuta emanare volta per volta una legge speciale.

Vi posso assicurare che il problema è allo studio del Ministero dei lavori pubblici, e pertanto vi pregherei di non introdurlo, così di sfuggita e affrettatamente, in un disegno di legge che ha altre finalità.

Per quanto riguarda la Campania, è già in corso un disegno di legge il quale si trova all'esame del Ministero del tesoro e quanto prima esso avrà l'ulteriore corso.

Volevo anche far notare che, praticamente, queste somme stanziare sono state, più o meno, già spese, e quindi è nel nostro interesse far presto.

VICENTINI. Vorrei far presente che, rimanendo nell'ambito del provvedimento, v'è necessità di aggiungere alle località indicate anche il comune di Monasterolo, in provincia di Bergamo, il quale, a causa di un'alluvione, è stato invaso da tutti i detriti della montagna.

In parte il Ministero ha già provveduto; ma faccio presente la necessità che sia indicato anche quel comune.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei assicurare il collega Vicentini: qui non si tratta di stabilire che questi fondi siano destinati a determinate regioni, in quanto con quel capitolo di bilancio di cui parlavo ci obbliga a fare il pronto soccorso dovunque sia necessario, senza che sia richiesta l'indicazione delle singole località.

VICENTINI. Dopo questa dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato, non insisto nella mia proposta.

SPATARO, *Relatore*. Senza dubbio, sarebbe preferibile attuare un provvedimento unico che valga per tutte le regioni.

AMENDOLA PIETRO. Penso che, allo stato delle cose, non si può che approvare questo stanziamento di 300 milioni per il pronto soccorso, anche se esso è inadeguato. Tuttavia noi oggi dobbiamo ritenerci investiti di un problema più grave. Se anche non possiamo risolverlo in questa sede, non possiamo nemmeno affidarci agli studi del Ministero dei lavori pubblici: dovremmo emettere un voto, e riservarci di studiare noi stessi la questione, prendendo, se del caso, l'iniziativa. Noi abbiamo bisogno di ricostruire quanto più si può, ma v'è un dovere preliminare: evitare che vada distrutto quel poco o molto che è ancora in piedi.

Ora in molte regioni d'Italia, per esempio in provincia di Salerno, in conseguenza di un processo di disboscamento e di erosione delle acque c'è tutta una serie di paesi che sono esposti a completi disastri ogni qualvolta accade un'alluvione. Evidentemente i relativi provvedimenti non rientrano nella competenza soltanto del Ministero dei lavori pubblici, ma anche in quella del Ministero dell'agricoltura.

C'è poi un altro problema: quello dell'impiego del pubblico denaro. Si danno 10, 20, 30 milioni; ma non servono a niente, è una spesa completamente inutile. Tanto vale trovare il modo di disporre di mezzi maggiori per una volta tanto, anziché continuare con questo stillicidio di poche decine di milioni che non portano alcun beneficio.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Io penso pertanto che oggi si dovrebbe emettere un voto affinché il Governo prenda l'iniziativa per la revisione organica di tutta questa materia.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questo argomento non rientra tra le materie all'ordine del giorno.

SULLO. Una volta tanto, invece di fare il difensore della finanza, in quanto membro della Sottocommissione finanze e tesoro, visto e considerato che vi sono cifre più larghe, proporrei alla Commissione di guardare il problema senza preoccupazioni di ordine finanziario, trattandosi di poche centinaia di milioni.

Noi abbiamo la nota di variazione numero 152 presentata alla Presidenza del Senato il 29 novembre 1948, in cui si parla di un aumento di entrata di 60 miliardi e 400 milioni. Tra le disponibilità residue da utilizzare figura una cifra di circa 12 miliardi, la quale dovrà essere impegnata attraverso provvedimenti successivi tra cui figureranno certamente anche quelli accennati dall'onorevole Camangi.

Però, anziché fare dei provvedimenti successivi e anziché aspettare che la Ragioneria generale vada centellinando milione per milione, credo che non commetteremmo un eccesso di potere se dicessimo di aumentare lo stanziamento da 300 a 600 milioni, togliendo la distinzione delle varie regioni.

Attuando noi l'aumento, si eliminerebbero anche tutte le difficoltà che possono venire dal carteggio tra la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici.

Propongo pertanto formalmente di eliminare la distinzione per regioni e di aumentare congruamente il fondo.

TERRANOVA RAFFAELE. Dato che si tratta di un problema urgente, proporrei di approvare questo disegno di legge così come è stato presentato, senza elencare altre provincie, in quanto ci è stato già detto che queste somme sono state erogate. Siccome però 300 milioni, anche per questi lavori urgenti, sono pochissimi, penso che bisognerebbe elevare lo stanziamento a 600 milioni.

Eleviamo, quindi, la cifra a 600 milioni e facciamo voti al Governo, o presentiamo noi stessi un progetto di legge per venire in aiuto a queste regioni. Teniamo presente che se non impieghiamo soldi per gli acquedotti, li impiegheremo per l'Alto Commissariato per la sanità pubblica o per i tubercolosari.

PERLINGIERI. Mi associo alle dichiarazioni del collega Sullo e propongo di votare

la legge sopprimendo l'inciso « dell'estate 1948 » all'articolo 1.

Se il Ministero avrà a disposizione 600 milioni, evidentemente potrà provvedere in misura più larga dovunque.

FERRARESE. Faccio rilevare che qui, in fondo, si tratta di 300 milioni che il Ministero dei lavori pubblici ha già speso per il pronto soccorso ed esso ha presentato una legge per sanare la situazione. Il Ministero dovrà ora presentare altri provvedimenti per altre regioni; quindi saniamo intanto quello che è stato già fatto, lasciando alla cura del Ministero di presentare altri disegni di legge per le altre zone.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Devo ripetere quello che ho già detto: si tratta di un provvedimento di carattere finanziario. Disgraziatamente siamo ancora, su questo terreno, al sistema — dirò così — del contagocce, ma questo dipende dal bilancio e dalle leggi organiche.

Poiché era prevista una certa cifra e sono avvenuti altri disgraziati eventi, si è sentita la necessità di ulteriori stanziamenti. Il problema posto dall'onorevole Amendola è di un'importanza eccezionale, ma va visto in altra sede, con altri criteri e con altre forme.

Io sono d'accordo con gli onorevoli Amendola, Riccio e Spataro, che cioè dalla Commissione esca un voto perché questa materia dell'intervento dello Stato sia regolata in maniera più organica, completa e definitiva. Ma posso anticipare che il Ministero sta già studiando e preparando gli elementi. Il voto della Commissione servirà naturalmente non solo a stimolare il Ministero — che non ne avrebbe bisogno — ma a chiarire anche nei confronti del Ministero del tesoro l'opportunità di arrivare finalmente ad una regolamentazione di questa materia.

In questa sede sono d'accordo con l'onorevole Ferrarese: non dobbiamo fare altro che approvare i 300 milioni.

Circa la proposta del collega Sullo riguardante la variazione della cifra, ho paura che per fare meglio finiremmo con il fare male, in quanto, per l'articolo 81 della Costituzione, voi sapete che abbiamo dovuto tener fermi da mesi questi provvedimenti ed oggi soltanto siamo riusciti a trovare la formula che, facendo riferimento a quella tale nota di variazione, ha consentito l'ulteriore corso di questi decreti.

Se i 300 milioni diventano 600, dovremmo aumentare anche la nota di variazione e si finirebbe per perdere tempo anziché guadagnarne.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

SULLO. Debbo precisare che ho avuto comunicazione ora dal Ministro del tesoro che, per quanto riguarda la nota di variazione, essa comprende le disponibilità del bilancio che coprono anche le spese del presente disegno di legge. L'aumento che proponevo quindi non è possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che l'onorevole Girolami ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici invita il Governo a proporre nel più breve tempo possibile un disegno di legge che regoli l'intervento dello Stato in casi di pubblica calamità, con una legge organica, che non contempli solo il pronto soccorso, ma intervenga efficacemente nella prevenzione e riparazione dei danni ».

L'onorevole Amendola Pietro ha dichiarato di associarvisi.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione questo ordine del giorno.

(È approvato).

Gli onorevoli Riccio, Amendola Pietro e Perlingieri hanno poi presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, considerato che anche in altre regioni d'Italia, come in Campania, si sono verificati alluvioni e nubifragi,

fa voti che il Ministro dei lavori pubblici presenti altri provvedimenti analoghi per le dette regioni ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli:

ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni e piene dell'estate 1948 nel Piemonte, nella Liguria e negli Abruzzi, alle necessità più urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, il quale era stato originariamente proposto nella seguente formulazione:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge ».

Questo articolo, come da accordo di carattere generale, viene sostituito dalla seguente formula proposta dalla Commissione finanze e tesoro:

« Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948 ».

Pongo ai voti questa formulazione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia. (131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Bontade Margherita.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. In Sicilia, nei giorni 14 e 15 settembre 1948, il cielo ha rovesciato tutta l'acqua che aveva negato nei lunghi mesi di siccità, e questo prezioso liquido è diventato causa di rovina nelle provincie siciliane, tanto più che in queste provincie non esiste una razionale sistemazione idraulica e boschiva. Danni gravissimi sono stati segnalati nelle provincie di Messina, Catania, Ragusa, Caltanissetta ed

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Enna; minori, ma sempre di considerevole entità nelle altre provincie. Si calcola che i danni ammontano ad un miliardo e seicento milioni con duemila case distrutte; larghe zone di terreno sono rimaste sconvolte, molti ponti crollati, gli acquedotti danneggiati. E, come dice la relazione che accompagna il disegno di legge, i danni ai beni statali ammontano a 500 milioni, i danni ai beni di enti locali, a 980 milioni.

Questo disegno di legge, in applicazione delle disposizioni sugli interventi di pronto soccorso di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, ed al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, autorizza la spesa di lire 150 milioni, quale intervento di pronto soccorso dello Stato negli eventi calamitosi. Questa cifra corrisponde al 10 per cento dei danni, ed accertata questa spesa di 150 milioni, si deve tener presente che tale somma deve far fronte a lavori d'interesse pubblico, urgenti ed indifferibili, cioè al ripristino del transito e a tutte le altre opere che sono previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Poiché si tratta di opere di pronto soccorso, io chiedo, onorevoli colleghi, di votare il presente disegno di legge, ricordando altresì che il provveditore alle opere pubbliche della Sicilia ha già anticipato 80 milioni sui fondi, che non ha ancora ricevuto, e quindi è impegnato nei lavori.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare passiamo all'esame dei singoli articoli.

ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 150.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 per provvedere, in dipendenza dei danni causati dal nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia, alle necessità più urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, nel testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro:

« Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto

con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948 ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie. (204).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie.

Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

Il Relatore onorevole Carcaterra ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARCATERRA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo provvedimento non potrà essere preso in esame oggi dalla nostra Commissione, perché ci troviamo di fronte all'ormai ben nota difficoltà rappresentata dall'articolo 81 della Costituzione: manca cioè l'indicazione dei fondi ai quali attingere per far fronte a questa spesa.

Tale disegno di legge dovrà dunque essere necessariamente rinviato, ed io propongo che la Commissione inviti il Ministro del tesoro a provvedere al riguardo con una nota di variazione. Presenterei anzi il seguente ordine del giorno:

« La Commissione legislativa dei lavori pubblici, ritenuto che è urgente provvedere all'autorizzazione della spesa necessaria per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie, rilevato che per l'articolo 81 della Costituzione è necessario che per ogni spesa siano indicate le fonti

ed i mezzi con cui farvi fronte, invita il Ministro delle finanze a provvedere con una nota di variazione allo stanziamento di una somma congrua per la spesa necessaria per questo disegno di legge ».

DE VITA. A me sembra assurdo l'invito rivolto al Ministro, da parte della Commissione, perché egli faccia una nota di variazione. Invero le note di variazione si fanno quando si possono fare.

Debbo inoltre rilevare che l'articolo 81 della Costituzione è stato già più volte violato; ed io mi sono occupato di frequente di questa questione.

In linea di principio, ritengo che non si debba mai approvare alcun provvedimento, il quale importi una nuova spesa, senza l'indicazione dei mezzi necessari a farvi fronte; ma, dal momento che, come ripeto, già molte volte siamo incorsi in questa violazione della Costituzione e poiché già il Senato ha approvato il provvedimento, insisto perché sia posto in discussione ed approvato anche da noi.

DE MEO. Desidero associarmi a quanto ha detto l'onorevole De Vita, anche per la considerazione che vi è gente che soffre e che attende da lungo tempo invano questi 500 milioni, che sono, purtroppo, tanto inadeguati.

CARCATERRA, *Relatore*. Sono anch'io pugliese, e nessuno più di me vorrebbe che questo disegno di legge fosse varato, ma noi ci troviamo di fronte a questo famoso articolo 81 della Costituzione, che già altre volte ha inceppato i nostri lavori e di fronte al quale nulla possiamo.

È ben vero che il Senato ha già approvato il provvedimento, ma questo, evidentemente, non deve influire sul nostro lavoro. A noi non ci resta se non una via: quella cioè di invitare il Ministro a fare una nota di variazione. Di fronte a un simile caso, le ipotesi non possono essere che due: o lo Stato non ha fondi, e allora non v'è nulla da fare; o ha fondi e allora non c'è che da invitare appunto il Ministro a fare una nota di variazione. Sono convinto che il Ministro del tesoro verrà incontro alle esigenze manifestate.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La mia opinione è che, poiché ci troviamo indiscutibilmente di fronte alla solita questione interpretativa dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, se noi approvassimo questo disegno di legge senza l'indicazione dei mezzi con cui far fronte alla spesa relativa, il disegno di legge sarebbe evidentemente incostituzionale e non avrebbe corso.

Ora, il sistema che si è adottato in altre consimili circostanze è stato quello dell'espedito della nota di variazione. Ritengo che anche in questo caso si debba ricorrere allo stesso espediente.

DE VITA. Vorrei osservare che questo è un disegno di legge presentato dal Governo. Se il Governo lo ha presentato, vuol dire che sapeva di poter disporre dei fondi necessari.

Ripeto inoltre quello che ho già detto: la Costituzione si deve rispettare sempre, non qualche volta sì e qualche volta no; è perfettamente inutile invitare il Governo a fare le note di variazione, perché il Governo non le può fare, ed è bene allora avere il coraggio di dire che noi non possiamo approvare questo disegno di legge e che dobbiamo rinviarlo.

CARCATERRA, *Relatore*. Desidero far rilevare all'onorevole De Vita che, se il Governo ha presentato il disegno di legge in questa maniera incostituzionale, ciò è perché la questione dell'articolo 81 è sorta alla Camera quando già un notevole complesso di disegni di legge erano stati presentati. La Commissione è stata tuttavia sempre in grado di procedere all'approvazione dei vari disegni di legge, perché il Ministro aveva proceduto di volta in volta alla nota di variazione.

PRESIDENTE. Poiché il Ministro del tesoro, impegnato nei lavori della Commissione finanze e tesoro, non può intervenire alla nostra seduta per dare i necessari chiarimenti, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

Pongo ai voti tale proposta.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia. (131).

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini. (80).

Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria e Abruzzi. (109).

Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

marzo 1944. (Approvato dalla VII Commissione del Senato in sede deliberante). (102).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia. (131):

Presenti	40
Votanti	31
Astenuti	9
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini. (80):

Presenti	40
Votanti	34
Astenuti	6
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi. (109):

Presenti	40
Votanti	35
Astenuti	5
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944. (Approvato dalla VII Commissione del Senato in sede deliberante) — (102):

Presenti	40
Votanti	35
Astenuti	5
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12,30.